

	<b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE</b> <b>"PIER LUIGI NERVI"</b> Nomina autorizzato alla verifica della temperatura	Sezione privacy Documento n° All.7 Versione n° 1 Revisione del
Redatto da: Data Protection Officer - Team Digitale		Effettiva dal 1.9.2021

## **NOMINA QUALE AUTORIZZATO ALLA VERIFICA DELLA TEMPERATURA**

Ai sensi dell'art. 29 REG. UE 2016/679 ed in ottemperanza al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14/3/2020"  
L'Istituto Scolastico IIS Nervi nella sua veste di Titolare del trattamento di dati personali e sensibili ex art. 24 Reg UE 2016/679 (c.d. GDPR)

### **nomina per la sede associata Bellini**

**Il Sig. .....**

autorizzato alla verifica della temperatura del personale dipendente al momento dell'ingresso negli ambienti di lavoro in ottemperanza del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14/3/2020" e del conseguente Protocollo istituzionale , autorizzandolo ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 2016/679 a svolgere tutte le attività di seguito elencate secondo le istruzioni impartite e qui riportate.

Il Sig. ...., dichiarando di accettare l'incarico di autorizzato alla verifica della temperatura, si impegna a rispettare le istruzioni indicate e altresì a comunicare al Titolare qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle proprie caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento delle istruzioni impartite.

### **ISTRUZIONI:**

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- Al momento del controllo il preposto dovrà fornire ai soggetti interessati l'informativa predisposta dal Titolare nonché di stare effettuando tale controllo in ottemperanza del protocollo aziendale ed a tutela dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e più in generale della salute pubblica.

Dopo avere rilevato la temperatura con i dispositivi messi a disposizione dall'Azienda, il preposto

- autorizzerà l'ingresso di quei lavoratori la cui temperatura risulterà inferiore a 37,5° senza procedere alla registrazione del dato
- se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, il preposto dovrà vietare l'accesso ai luoghi di lavoro e provvederà alla registrazione del dato su apposito registro fornito dall'azienda, su cui annoterà nome e cognome del lavoratore interessato, data ed ora del controllo, temperatura rilevata

Il preposto inoltre dovrà momentaneamente isolare e fornire di mascherine i lavoratori cui ha rilevato una temperatura superiore ai 37,5° ed informarli di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Luogo e data, -----

Il Titolare del Trattamento

Prof. Leonardo Giuseppe Brunetto

Il Sottoscritto ----- dichiara di accettare l'incarico di autorizzato alla verifica della temperatura

Firma

-----